

On. Sen. Marcora,

Le scrivo a nome del M.I.R. (Movimento di Riconciliazione Internazionale) di Bologna.

Il nostro gruppo è da tempo interessato al problema dell'obiezione di coscienza ed ha pertanto accolto con vivo interesse la interrogazione e il progetto di legge che Ella ha presentato in Senato.

Abbiamo letto e discusso insieme il testo del Suo "progetto", ma sono rimaste in noi alcune perplessità che Le saremmo grati ci volesse chiarire:

1) Dice l'art. 2: "...Tale istanza ha effetto di sospendere gli obblighi militari del richiedente." Vorremmo sapere: per sospendere si intende annullare oppure il Ministero della Difesa, o la Commissione di cui all'art. 6, può rifiutare il riconoscimento della condizione di obiettore?

Cioè, presentata l'istanza motivata, è automatico il riconoscimento o qualcuno vaglia, caso per caso, e decide chi è e chi non è da considerare obiettore?

2) Nel caso che qualcuno vagli: non Le sembra discriminante, sul piano culturale e politico, che l'istanza indicare chiaramente i motivi di cui all'art. 2?

3) Circa l'art. 3: l'istanza può essere presentata "a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui il cittadino compie il diciottesimo anno di età fino e non oltre il giorno in cui egli acquista, in seguito all'arruolamento, la qualità di militare".

Vorremmo sapere: per "arruolamento" si intende il momento in cui il cittadino viene riconosciuto "abile" (il che in genere avviene sui 18 anni) o il momento in cui egli indossa la divisa militare?

Se è vera la prima ipotesi, infatti, ci sembrerebbe assai limitato il tempo concesso per una scelta ponderata fra servizio militare e servizio civile, anche in considerazione del fatto che fra i 21-26/28 anni (le età delle "partenze") il cittadino si fa più maturo e conscio dei problemi personali e sociali.

Sperando che Ella ci degni di qualche precisazione in merito, La ossequio distintamente.

Milano, 14 Maggio 1969

Via Mercato n. 28

Egregio Signore,

ho accolto con molto favore la Sua lettera e le osservazioni in essa precisate in riferimento al testo della proposta di legge da me presentata per il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza.

Schematicamente voglio rispondere ai vari punti della lettera:

1. - la sospensione degli obblighi militari prevista dall'art. 2 come conseguenza della presentazione della istanza equivale in termini pratici all'annullamento degli stessi. Sul piano giuridico però non è proponibile una formulazione di tal genere in quanto ciò contrasterebbe con il dettato dell'art. 52 della Costituzione che prevede l'obbligatorietà del servizio militare. L'obiezione di coscienza deve quindi considerarsi come uno dei motivi che hanno l'effetto di sospendere gli obblighi militari con un esonero. L'art. 52 lascia libertà alla legge di stabilire i modi e i limiti dell'obbligatorietà: non permette di eliminare tale obbligo ma solo di limitarlo in alcuni casi previsti.

Quindi l'istanza sospende gli obblighi militari sostituendoli con altri obblighi di natura diversa. Tale sospensione si opera matematicamente nel momento in cui viene presentata l'istanza nelle forme previste dalla legge. La Commissione prevista dall'art. 6 non ha altro compito di quello di assegnare l'obiettore ad uno dei servizi alternativi previsti dalla legge, vagliando le capacità personali delle varie persone.

2. - I termini previsti per la presentazione dell'istanza sono quelli della Sua interpretazione; cioè decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui si compiono i 18 anni fino al giorno in cui durante la visita di leva si viene dichiarati arruolati. E' da notare innanzitutto che di solito intercorre circa un anno di tempo utile per la presentazione dell'istanza. Termini più lunghi non possono prevedersi in quanto dal momento in cui si è dichiarati arruolati, si è in forza alle Autorità Militari e praticamente si è già acquisito lo status di militare. E' da notare inoltre che le partenze per il servizio di leva avvengono oggi al compimento del 20° anno di età, salvo i casi di rinvio che comunque riguardano una minoranza dei soggetti agli obblighi militari. Per queste ragioni è impossibile prevedere dei termini diversi per la presentazione dell'istanza.

GIOVANNI MARCORA

SENATORE DELLA REPUBBLICA

- 2 -

Spero di avere esaurientemente risposto alle Sue osservazioni e di aver contribuito quindi a superare alcune riserve sul progetto di legge.

Debbo comunque ringraziare vivamente per l'attenzione rivolta alle mie iniziative parlamentari che spero di poter ulteriormente proseguire con l'appoggio e la solidarietà di quanti come Lei ed il Suo movimento operano e si impegnano per dare al nostro Paese strumenti legislativi sempre più adeguati alla vita democratica e alla difesa dei valori della libertà delle coscienze personali e sociali.

Cordiali saluti.

